



**COMUNE DI PERUGIA**  
**U.O. Segreteria Organi Istituzionali – Comunicazione**

**REGOLAMENTO PER LE RIPRESE  
AUDIOVISIVE DELLE SEDUTE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE E DELLE  
COMMISSIONI CONSILIARI  
PERMANENTI**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 21.01.2019.**

Si attesta che il presente regolamento è conforme al testo depositato presso la U.O.  
Segreteria Organi Istituzionali – Comunicazione.

## **INDICE**

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 - Riprese audiovisive e diffusione in streaming delle sedute sul sito web istituzionale

Art. 3 - Riprese audiovisive e fotografiche delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari Permanenti da parte degli operatori degli organi di stampa

Art. 4 – Limitazioni alle riprese fotografiche e audiovisive

Art. 5 – Norme finali

Art. 6 – Entrata in vigore

# **REGOLAMENTO PER LE RIPRESE AUDIOVISIVE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI**

## **Articolo 1**

### **Oggetto e finalità.**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di ripresa fotografica e audiovisiva delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari Permanenti al fine di garantire la più ampia e tempestiva diffusione e conoscibilità delle attività dell'organo assembleare in attuazione del principio di trasparenza amministrativa e per promuovere la partecipazione dei cittadini all'attività politico amministrativa del Comune di Perugia.
2. Le finalità di cui al comma 1 sono prioritariamente realizzate tramite l'attività di ripresa audiovisiva effettuata direttamente dall'Amministrazione Comunale con le modalità di cui all'articolo 2. Le riprese fotografiche e o audiovisive possono essere effettuate anche dagli organi di stampa, secondo le modalità e le condizioni di cui all'articolo 3.
3. La registrazione audio-video è riservata alla sola Amministrazione comunale ed agli organi di stampa nei modi indicati nel presente regolamento.
4. Le riprese audiovisive disciplinate dal presente regolamento costituiscono trattamento di dati personali da effettuare nel rispetto dei principi e delle disposizioni vigenti in materia. Titolare del trattamento è il Comune di Perugia. Il gestore privato, cui venga eventualmente affidato dal Comune l'incarico di ripresa e o la gestione, manutenzione e aggiornamento del sito web del Comune, è individuato quale responsabile del trattamento dei dati personali acquisiti con le riprese di cui trattasi.

## **Articolo 2**

### **Riprese audiovisive e diffusione in streaming delle sedute sul sito web istituzionale.**

1. Il Comune di Perugia, per garantire la più ampia pubblicità dei lavori del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari permanenti, realizza direttamente la ripresa e la diffusione audiovisiva delle sedute pubbliche in modalità streaming sul proprio sito web istituzionale ([www.comune.perugia.it](http://www.comune.perugia.it)), anche tramite piattaforme tecnologiche di provider privati. Le registrazioni, sia del Consiglio che delle Commissioni, saranno archiviate in una apposita sezione del sito in ordine cronologico al fine di poter renderne disponibile la visione dal sito istituzionale dell'ente.

2. Dovrà essere fornita una preventiva informazione a tutti i partecipanti dell'esistenza di videocamere mediante l'apposizione di appositi cartelli recanti, in forma chiara e sintetica, l'avviso circa la presenza delle telecamere e della diffusione in diretta streaming delle immagini della seduta.

3. Le telecamere impiegate per la ripresa devono essere orientate in modo tale da non inquadrare, per quanto possibile, il pubblico presente in aula, né altri soggetti, limitandosi ad inquadrare la postazione riservata ai componenti del Consiglio e della Giunta Comunale nelle sedute del Consiglio comunale e dei componenti della Commissione nelle sedute delle Commissioni consiliari permanenti.

### **Articolo 3**

#### **Riprese audiovisive e fotografiche delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari permanenti da parte degli operatori degli organi di stampa**

1. Le riprese audiovisive e fotografiche delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari Permanenti da parte di operatori degli organi di stampa, attenendo all'esercizio del diritto di cronaca, sono di norma consentite anche senza il consenso degli interessati, ai sensi Regolamento generale sulla protezione dei dati personali e del titolo XII - parte II - del D.Lgs. 196/2003, nel rispetto delle regole deontologiche relative ad attività giornalistiche di cui all'articolo 139 dello decreto, nel testo sostituito dal D.Lgs 101/2018.

2. I rappresentanti delle testate giornalistiche e o delle emittenti radiotelevisive che intendono effettuare le riprese devono accreditarsi presentando al Presidente del Consiglio Comunale e al Presidente della Commissione consiliare permanente comunicazione di tale intendimento, anche verbalmente.

3. L'attività di ripresa non può in alcun modo interferire o arrecare disturbo all'ordinario svolgimento della seduta. Il Presidente del Consiglio e i Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti si avvalgono comunque dei poteri conferiti loro dalla legge e dal Regolamento del Consiglio Comunale, per garantire che le modalità di ripresa audiovisiva non interferiscano con i lavori consiliari e delle commissioni pregiudicandone l'ordinato svolgimento.

### **Articolo 4**

#### **Limitazioni alle riprese fotografiche e audiovisive.**

1. Il Presidente del Consiglio Comunale nelle sedute del Consiglio ed i Presidenti delle Commissioni nelle sedute delle Commissioni consiliari permanenti dispongono, previa votazione dei presenti, il divieto di effettuazione delle riprese audiovisive di cui al presente regolamento, ogni

qualvolta si ritiene che vi possa essere un pericolo per la tutela della riservatezza dei soggetti coinvolti, fermo restando i casi nei quali la seduta del Consiglio è segreta ai sensi dell'art. 28 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale. Inoltre, per quanto riguarda le Commissioni consiliari permanenti trova applicazione anche l'art 49 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale.

2. In ogni caso il Presidente del Consiglio nelle sedute del Consiglio ed il Presidente della Commissione nelle sedute delle Commissioni consiliari permanenti, al fine di prevenire la indebita divulgazione dei dati personali, richiamano rispettivamente i componenti del Consiglio, i componenti delle Commissioni consiliari permanenti e tutti coloro che intervengono alla seduta all'esigenza di rispettare rigorosamente nella discussione il principio di stretta necessità nel trattamento dei dati evitando quindi di divulgare i dati personali non strettamente attinenti alla discussione o comunque esorbitanti o inopportuni rispetto alla finalità del dibattito.

#### **Articolo 5**

##### **Norme finali**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al codice in materia di protezione dei dati personali, nonché per i profili ad esso attinenti le norme del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

#### **Articolo 6**

##### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore a seguito della pubblicazione all'albo per la durata di quindici giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.